



**CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO  
TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL  
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.**

**(Procedura "TP Visure per la Provincia")**



Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'A.C.I. è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I.;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il D. lgs n. 196 del 30/06/03 in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che attiene al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione da parte dell'Automobile Club d'Italia, attraverso il Sistema Informativo ACI ed i propri Uffici provinciali, di dati personali relativi agli intestatari di veicoli iscritti al P.R.A.

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Considerato che l'utente ha fatto istanza ai fini di poter disporre, esclusivamente per i propri compiti di istituto, dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale gestito dall'Automobile Club d'Italia;

**TRA**

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato A.C.I.), Codice Fiscale n° 00493410583 nella persona del Dott. Arturo Astuto Dirigente in forza alla Direzione Centrale Servizi Delegati per delega del Segretario Generale dell'ACI

**E**

il Sig. MARIA ROSARIA SANNINO, in nome e rappresentanza della Provincia di BOLOGNA si conviene e si stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.**

1. Oggetto della presente convenzione è l'accesso alla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) dell'A.C.I. per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute. Allo scopo, la Provincia si avvarrà dei programmi di ricerca e selezione e delle risorse elaborative appositamente predisposte dall'A.C.I..
2. La Provincia, in esecuzione della delibera o determina numero JP 4467/2007... affida all'A.C.I. la gestione di una procedura per la consultazione della banca dati del P.R.A. finalizzata alla predisposizione degli atti necessari ad esperire procedimenti contravvenzionali per infrazioni in materia di circolazione stradale, accertate dalla Polizia Provinciale con il rilevamento del numero di targa dei veicoli, nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata.

**ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.**

1. La convenzione decorre dal 10/1/07 fino a che una delle parti

*leaf*

vorrà recedere dalla stessa. In quest'ultimo caso, la parte recedente deve comunicare la volontà di recesso alla controparte con preavviso, a mezzo di raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso alla data della disdetta. E' fatto salvo il termine previsto al comma 3 del successivo art. 6 nel caso di non accettazione della variazione delle tariffe.

2. L' A.C.I. si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio, sottoposti a revisione periodica sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, a fornire, in modo continuativo nel tempo, il collegamento con la banca-dati centrale del P.R.A..
3. La Provincia si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 7 della stessa.

#### **ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.**

1. Le informazioni, fornite sulla base degli schemi informatici in uso presso il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., riguardano i dati anagrafici e di residenza dell'intestatario (nonché dell'eventuale locatario o usufruttuario o riservatario di P. R. D.) del veicolo, le caratteristiche tecniche del veicolo ed informazioni varie di supporto, così come risultano dalla banca dati centrale del P.R.A.

#### **ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.**

1. La gestione del servizio avrà luogo mediante collegamento telematico con la banca dati centrale del P.R.A. effettuato tramite Personal Computer con stampante e modem (o eventuale Router) di cui dovrà dotarsi la Provincia, secondo le tipologie previste nell'**allegato** che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Le modalità di collegamento e le procedure adottate, suscettibili di eventuali modifiche, sono stabilite secondo le specifiche dettate dal Sistema Informativo dell'A.C.I.
3. In particolare, la procedura automatica realizzata dall'A.C.I., a seguito di ogni



transazione richiesta tramite l'apparecchiatura terminale della Provincia, consente la decodifica automatica dei dati inviati al CED dell'A.C.I. e la loro associazione con quelli tratti dalla banca dati centrale del P.R.A..

La procedura consentirà inoltre:

- la memorizzazione locale dei dati, con tracciato record predefinito dall'utente stesso secondo le specifiche di cui al manuale utente e per il tempo massimo di 1 anno dalla relativa memorizzazione;
- l'emissione automatica, mediante stampante locale, dei seguenti elaborati:
  - una stampa di dettaglio delle consultazioni;
  - una stampa sintetica delle consultazioni;
  - una stampa a consuntivo delle trasmissioni effettuate.

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

- 4 La Provincia, per collegarsi al sistema informativo dell'A.C.I., si impegna ad adeguare i propri standard tecnici con quelli del CED dell'A.C.I..
5. Il collegamento avverrà su circuiti diretti messi a disposizione dalla concessionaria del servizio alle condizioni stabilite dalle specifiche regolamentazioni vigenti.
6. Il servizio può essere soggetto ad interruzioni per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'A.C.I. o per attività pianificate di manutenzione.
7. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico della Provincia.

8. Ove l'utente opti per la connessione in banda larga, il servizio offerto dalla presente Convenzione verrà erogato attraverso la connessione telematica al Sistema Informativo ACI denominata ACINET alle condizioni e con le modalità di cui alla scheda di adesione al servizio ACINET che, in tal caso, costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Lo stesso dovrà provvedere alla installazione ed attivazione delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione.

9. Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'Ente, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità (secondo la scheda di richiesta di parole chiave di accesso e di informazioni tecniche).

10 La Provincia si impegna inoltre a far eseguire dal proprio personale le fasi operative, secondo gli schemi procedurali indicati nel manuale operativo che verrà fornito dall'A.C.I., indicando le persone autorizzate ad utilizzare le apparecchiature e ad accedere alla banca dati centrale del P.R.A. tramite apposita parola chiave di accesso.

11 e modalità di accesso alla banca dati centrale del P.R.A. verranno stabilite in accordo tra A.C.I. e la Provincia, tenuto conto delle rispettive esigenze di servizio e sulla base del numero giornaliero di transazioni effettuate. Per ragioni tecniche, non dovrà essere effettuato, per ciascuna transazione, un numero di visure superiore a quello indicato nel manuale tecnico inviato dall'A.C.I.

#### **ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.**

1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri sottoindicati:

- 985,57 Euro, oltre IVA, a titolo di canone annuale di abbonamento;
- 0,32 Euro, oltre IVA, per ogni consultazione, anche se con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale a targa o telaio;



- 0,32 Euro, oltre IVA, per la consultazione in dettaglio di ognuno degli articoli identificativi delle vari intestazioni nel caso di accesso all'elenco cronologico della proprietà;

#### **ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.**

1. L'A.C.I. sentito il parere dell'A.N.C.I., si riserva la facoltà di modificare gli importi di cui all'art. 5 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'arco di tempo **luglio** (anno precedente a quello di rilevazione) **giugno** (anno di rilevazione), dandone comunicazione entro il 31 agosto di ogni anno; tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'A.C.I. si riserva anche la facoltà di operare ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione, correlate a modifiche significative dei costi, non dipendenti dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ma da particolari oscillazioni dei costi di gestione o da innovazioni o modifiche tecnologiche.

2. L'accettazione da parte della Provincia dell'aggiornamento delle quote dovrà essere comunicata, a mezzo fax (06-49982789) o raccomandata A.R., da inoltrare all'A.C.I., Direzione Centrale Servizi Delegati (D.S.D.), Via Magenta 5 - 00185 Roma, entro il 30 novembre di ogni anno.

**La suddetta accettazione deve essere corredata, non appena possibile, dall'attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, individuato in modo chiaro ed univoco, in merito ai seguenti dati:**

- a) numerazione e data della determina o delibera di impegno di spesa adottata dall'utente in merito,
- b) individuazione del capitolo di bilancio su cui grava l'impegno di spesa,
- c) conseguente attestazione in merito alla relativa copertura finanziaria.

3. In mancanza di contraria manifestazione di volontà che dovrà essere espressa nella, forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 per gli effetti previsti dal medesimo comma, entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dall'utente.

#### **ARTICOLO 7. MODALITA' DI PAGAMENTO.**

1. Per il primo anno di durata della convenzione, qualora la stipula non avvenga entro il mese di gennaio, il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra il mese di stipula e la fine dell'anno.

Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi.

2. L'A.C.I. fatturerà il canone annuale di abbonamento, così come calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo, contestualmente alla fatturazione delle consultazioni effettuate dall'utente nel mese di attivazione del servizio.

L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura utilizzando il bollettino di C/C postale n. 415000 inviato dall'ACI ed accluso alla fattura, al fine di consentire all'Ente il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Provincia.

3. I canoni da corrispondere per gli anni successivi a quello di stipula della Convenzione verranno fatturati contestualmente alla emissione della fattura relativa alle consultazioni effettuate nel mese di gennaio dell'anno di riferimento.

4. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti dall'utente sarà fatturato sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente presso il C.E.D. dell'A.C.I..

5. Le fatture emesse dovranno essere saldate entro 60 giorni dalla loro emissione.

Qualora non vengano evase entro tale periodo, l'ACI provvederà ad addebitare gli



interessi di mora nella misura legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.

In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso e riattivato solo dopo l'effettuazione dei relativi pagamenti.

6. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento dovuto a mancata installazione o malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC). Lo stesso canone non sarà soggetto a frazionamento e restituzione in dodicesimi in caso di recesso da parte dell'utente in corso d'anno.

#### **ARTICOLO 8. CORSI DI ADDESTRAMENTO.**

1. L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni particolarmente significative apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dall'A.C.I. presso la sede della Direzione Centrale Servizi Delegati (D.S.D.), ove la capacità di eseguire tali attività non sia acquisibile con le ordinarie modalità di auto-istruzione, mediante supporti didattici forniti dall'Ente.
2. L'A.C.I. curerà l'organizzazione didattica del corso, mentre restano a carico della Provincia le spese occorrenti alla effettuazione dello stesso (missioni, soggiorni, ristoro, ecc.).
3. Le modalità di partecipazione ed il numero dei partecipanti saranno, di volta in volta, determinati dalla Direzione Centrale Servizi Delegati (D.S.D.) dell'A.C.I.

#### **ARTICOLO 9. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI.**

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per compiti d'istituto.
2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.

3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute dalla consultazione della banca dati P.R.A., anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica ad esclusione della memorizzazione locale di cui all'articolo 4, comma 3.
4. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
5. La Provincia si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale.
6. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la revoca della convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 10. RISERVA DI PROPRIETA'.**

1. L'A.C.I. ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca: ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.  
Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

#### **ARTICOLO 11. RESPONSABILITA'.**

1. Nessuna responsabilità deriva all'A.C.I. per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o

incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

2. I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1974 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio Provinciale del P.R.A.

3. L'A.C.I. resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.

Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione del Personal Computer, dei programmi software di base utilizzati, della stampante o del modem o del Router, dovrà essere rivolto alla società fornitrice; parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio.

4. L'utilizzo dei codici di accesso alla banca dati è strettamente personale.

Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di ufficio: l'accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. **In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole chiave utilizzate per effettuare consultazioni della banca-dati P.R.A. potranno essere comunicati, a richiesta, all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.**

La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico dell'utente: nulla potrà, quindi, essere addebitato all'A.C.I. in caso di uso

fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave.

5. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, può revocare, sospendere o limitare la convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente.

#### **ARTICOLO 12. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.**

1. Ogni modifica o deroga alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

#### **ARTICOLO 13. SPESE DELLA CONVENZIONE.**

1. Le spese della convenzione (comprese quelle per l'eventuale registrazione, richiesta dalla Provincia) sono a carico della Provincia.

#### **ARTICOLO 14. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs 196/2003.**

1. La presente convenzione verrà archiviata presso la Direzione Centrale Servizi Delegati (D.S.D.), Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.
2. I dati personali presenti sulla Convenzione e resi noti al momento della sottoscrizione e attivazione del servizio di collegamento alla banca-dati P.R.A. (**denominazione della Provincia, Nome e Cognome del Soggetto che sottoscrive la Convenzione in nome e per conto della Provincia stesso, eventuale Nome e Cognome della persona incaricata di gestire i contatti con A.C.I, Nomi e Cognomi delle persone titolari di parole chiave per l'accesso alla banca-dati P.R.A..**) verranno


utilizzati da A.C.I. esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti dalla convenzione in essere.

In particolare, i dati personali della Provincia verranno comunicati alla competente Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari per l'espletamento delle attività di natura amministrativo - contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI-Informatica per l'elaborazione automatizzata degli stessi dati.

. **Titolare** del trattamento dei dati personali comunicati ad A.C.I. , ai fini dell'applicazione del D.lgs 196/2003, è l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Via Marsala 8 00185 ROMA RM. ;

. **Responsabili** del trattamento dei dati personali sopra indicati sono: la Società ACI-Informatica. Via Fiume delle Perle 24 00144 ROMA RM, per la parte di sua competenza; e il Dirigente Generale della Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari, Via Marsala 8 – 00185 ROMA RM.

Data e firma  
05 NOV 2007  
PROVINCIA  


Data e firma  
L'A.C.I.  


#### APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli :

2 (durata della convenzione), =====

6 (variazione delle tariffe), =====

9 (divieto di alienazione e cessione dei dati), =====

11 (responsabilità) =====

12 (modifiche e foro competente) =====

Data e firma  
13/07/2007  
LA PROVINCIA  
*[Handwritten Signature]*

